

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 08/18

Bolzano, lì 16.07.2018

I contratti a tempo determinato nel Decreto "Dignità"

Egregio Cliente,

con la presente siamo ad informarVi come segue:

In data 13 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 87 del 10 luglio 2018 („Decreto Dignità“) le cui disposizioni sono **in vigore dal 14 luglio 2018**.

Nel citato decreto sono state apportate delle significative **modifiche ai contratti a tempo determinato**.

Di seguito Vi riportiamo le principali novità:

| | Disposizioni in vigore <u>fino al</u> 13 luglio 2018 | Disposizioni in vigore <u>dal</u> 14 luglio 2018 |
|---|---|---|
| Durata massima contratto a termine | 36 mesi | 24 mesi |
| Stipula del contratto | Il contratto a tempo determinato poteva essere stipulato senza l'indicazione di alcuna causale (cosiddetti contratti "acausale") per una durata massima di 36 mesi. | Il contratto a tempo determinato può essere stipulato senza l'obbligo di indicare una causale nel contratto per una durata massima di 12 mesi . Dopodiché è necessario indicare una causale specifica nel contratto, prevista dal decreto: <ul style="list-style-type: none">- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | programmabili, dell'attività ordinaria. |
| Proroghe | 5 volte entro la durata massima del contratto pari a 36 mesi | 4 volte entro la durata massima del contratto pari a 24 mesi |

Esclusi dalle suddette disposizioni sono i **contratti a tempo determinato stipulati per attività stagionali**, per i quali trovano applicazione le disposizioni fino ad ora in essere.

Si ricorda che, le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vs. completa disposizione.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  